


ALLEGATO B
Caratteristiche Tecniche della CIE,
Processo di emissione, Infrastruttura tecnologica e organizzativa



Sommario

1. Introduzione
2. Infrastruttura organizzativa del processo di emissione
3. Pianificazione del fabbisogno delle CIE da emettere
4. Il processo di emissione
- 4.1. Presentazione della richiesta della CIE
- 4.2. Identificazione del richiedente e avvio della procedura di rilascio
- 4.3. Verifica e certificazione dei dati del richiedente
- 4.4. Acquisizione dei dati del richiedente
- 4.4.1. Acquisizione dei dati biometrici primari e secondari
- 4.4.1.1. Dati biometrici primari: l'immagine del volto
- 4.4.1.2. Dati biometrici secondari: le impronte digitali
- 4.4.2. Acquisizione della firma autografa
- 4.4.3. Acquisizione del dato relativo all'autorizzazione all'espatrio
- 4.4.4. Acquisizione del dato relativo alla volontà di donazione di organi e tessuti
- 4.4.5. Acquisizione di indirizzi di contatto del richiedente
- 4.4.6. Consegna della CIE
- 4.5. Trasmissione e certificazione del record della CIE al CP-CIE
- 4.6. Trasmissione del dato relativo alla donazione di organi e tessuti al SIT
- 4.7. Produzione della CIE
- 4.8. Spedizione e consegna della CIE
- 4.9. Interdizione dell'operatività della CIE
5. Strumenti per la verifica di autenticità e identificazione
- 5.1. Certificati di CA
- 5.2. Revoca dei certificati di autenticazione del cittadino
- 5.3. Certificati di Identificazione
- 5.4. Cartellino elettronico
6. Infrastrutture tecnologiche
- 6.1. CNSD
- 6.2. CP-CIE
- 6.3. Infrastrutture di Comuni e Consolati
7. Supporto fisico e dati contenuti nella CIE
- 7.1. Il supporto fisico
- 7.2. I dati



1. Introduzione

Nel presente allegato sono descritte le caratteristiche tecniche della Carta d'Identità Elettronica, il processo di emissione nonché i requisiti di sicurezza adottati, al fine di garantire:

- a) la sicurezza del nuovo documento, per ridurre i rischi di contraffazioni, falsificazioni, clonazioni e furti;
- b) la sicurezza del processo di emissione;
- c) l'integrità, la certificazione e la riservatezza dei dati gestiti nell'ambito del processo di emissione e di quelli contenuti nel documento;
- d) l'accesso sicuro ai servizi erogati *on line*.

2. Infrastruttura organizzativa del processo di emissione

Nel processo di emissione della CIE intervengono gli Enti titolari o responsabili delle relative fasi, descritte nel paragrafo 4 che utilizzano, o rendono disponibili, le infrastrutture tecnologiche di cui al paragrafo 6.

3. Pianificazione del fabbisogno delle CIE da emettere

Il Ministero dell'interno stima il fabbisogno annuale dei documenti da emettere e trasmette l'informazione, in modalità telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne autorizza la produzione all'IPZS.

4. Il processo di emissione

4.1. Presentazione della richiesta della CIE

Ai fini della presentazione della richiesta del documento, il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) deve recarsi presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del TULPS, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR.


La richiesta può essere presentata:

- a) in caso di primo rilascio;
- b) in caso di smarrimento o furto della CIE o della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;
- c) in caso di deterioramento della CIE o della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte dell'Ufficiale di anagrafe;
- d) in caso di scadenza della CIE o della carta d'identità.

Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline secondo le modalità indicate sul Portale. Al momento della richiesta il Comune o il Consolato provvede al ritiro del documento di identificazione in possesso del cittadino, lo distrugge, redige apposito verbale e ne dà comunicazione, in modalità telematica, al Magazzino Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2. Identificazione del richiedente e avvio della procedura di rilascio

Gli operatori dei Comuni e dei Consolati accedono al sistema CIEOnline secondo modalità di autenticazione forte basata sull'uso di smart card. Verificata l'identità del richiedente nei modi stabiliti dalla legge, essi creano una richiesta di rilascio della CIE attraverso le apposite postazioni collegate con il sistema CIEonLine. Inserito il codice fiscale del richiedente, il CIEOnline provvede alla sua verifica e all'estrazione dei dati anagrafici del cittadino presso l'ANPR.



4.3. Verifica dei dati del richiedente

Il sistema CIEonLine, a fronte della richiesta inserita dal Comune o Consolato, effettua in tempo reale la verifica dell'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio attraverso il sistema di servizi per il circuito di emissione della CIE (SSCE).

In caso di esito positivo il sistema CIEonLine comunica al Comune o al Consolato il numero della pratica, dando indicazione di procedere con la successiva fase di acquisizione dei dati del richiedente.

In caso di esito negativo, il sistema CIEonLine interrompe la procedura segnalando al Comune o al Consolato le anomalie riscontrate e le eventuali azioni correttive.

4.4. Acquisizione dei dati del richiedente

A fronte dell'esito positivo delle verifiche dei dati del richiedente, di cui al paragrafo precedente, il Comune o il Consolato procede, nell'ordine, all'acquisizione dei seguenti dati:

- a) i dati biometrici primari;
- b) i dati biometrici secondari (secondo quanto previsto dal D.L.70/2011);
- c) la firma autografa nei casi previsti;
- d) il dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio;
- e) il dato facoltativo relativo al consenso o diniego alla donazione di organi o/e tessuti
- f) gli eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento del processo di rilascio della CIE;
- g) l'indirizzo di spedizione della CIE.

Il Comune o il Consolato, completata la raccolta dei dati del richiedente, conferma l'ordine di produzione al sistema CIEonLine.

Attraverso SSCE, il sistema CIEonLine avvia il processo di certificazione dei dati e di rilascio del certificato digitale di autenticazione. Inoltre, terminata la fase di certificazione dei dati trasmette al CP-CIE l'autorizzazione alla produzione della CIE nonché i dati necessari alla lavorazione.

Al termine della procedura, il Comune o il Consolato, nelle more della consegna della CIE, rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica, unitamente alla prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE stessa.

Il cittadino può seguire online lo stato della pratica, accedendo al sito del sistema CIEonLine.

4.4.1. Acquisizione dei dati biometrici primari e secondari

Per quanto riguarda i dati biometrici, l'acquisizione da parte del Comune o del Consolato avviene in conformità alla *“Guida tecnica per garantire la qualità e l'interoperabilità degli elementi biometrici nei documenti elettronici di identità”*, pubblicata nel giugno 2013 dall'Agenzia per l'Italia Digitale.


Il Comune o il Consolato trasmette i dati biometrici acquisiti al SSCE attraverso il sistema CIEonLine mediante canale sicuro e senza conservarli in loco.

4.4.1.1. Dati biometrici primari: l'immagine del volto

Il dato biometrico primario da acquisire è costituito dall'immagine del volto del cittadino richiedente la CIE.

Le principali caratteristiche dell'immagine del volto e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti raccomandazioni e norme tecniche:

- a) ICAO, Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part3: Official Travel Documents



- (Cards), Third Edition, 2008;
 b) ISO/IEC 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats – Part 5: face Image Data.

Ai fini del rilascio della CIE il Comune o il Consolato esegue una procedura di acquisizione dell'immagine del volto del richiedente a partire da una fotografia cartacea digitalizzata a mezzo scansione elettronica o da un'immagine digitale acquisita secondo le modalità descritte sul Portale. L'immagine digitale ottenuta viene elaborata per consentire la stampa sul fronte della CIE e la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in essa contenuto.

4.4.1.2. Dati biometrici secondari: le impronte digitali

I dati biometrici secondari, da acquisire a mezzo scansione elettronica, sono costituiti dalle impronte semplici dell'indice destro e dell'indice sinistro del richiedente. In caso di qualità insoddisfacente delle impronte digitali e/o di configurazione alterata degli indici della mano a causa di lesioni, si deve procedere all'acquisizione, di qualità soddisfacente, della prima impronta disponibile del dito medio, anulare o pollice.

Le impronte digitali vengono memorizzate come immagini, conformemente alla norma tecnica ISO/IEC19794-4:2005, Biometric Data Interchange Formats – Part 4: Finger Image Data.

La qualità delle immagini è conforme alle norme tecniche ISO/IEC19794-4:2005, Biometric Data Interchange Formats – Part 4: Finger Image Data e ANSI/NIST-ITL 1-2000 Standard "Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, ScarMark&Tattoo (SMT) Information" FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ).

Qualora per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, la CIE viene rilasciata senza le impronte.

L'immagine dell'impronta è:

- raccolta presso il Comune o il Consolato esclusivamente ai fini della sua trasmissione al CP-CIE e quindi non memorizzata in loco;
- inviata al CP-CIE in forma crittografata su canale sicuro cifrando il dato con la chiave pubblica di cifratura del CP-CIE;
- inviata al SSCE attraverso il sistema CIEonLine, in forma crittografata su canale sicuro, cifrando il dato con la chiave pubblica di cifratura del SSCE;
- conservata nella banca dati del CP-CIE e di SSCE solamente per il tempo strettamente necessario alla produzione della CIE;
- memorizzata esclusivamente sul microprocessore RF ai soli fini della verifica dell'identità del titolare della CIE secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il canale sicuro attraverso il quale i dati biometrici secondari sono trasmessi dal CIEonLine ad SSCE e da SSCE al CP-CIE è realizzato mediante l'adozione di certificati digitali e di chiavi rilasciate dalla CA Autenticazione.

4.4.2. Acquisizione della firma autografa


La firma autografa del richiedente è acquisita a partire da una firma apposta su supporto cartaceo successivamente digitalizzata a mezzo scansione elettronica o da un'immagine digitale ottenuta utilizzando una specifica tecnologia hardware utilizzata per acquisire la firma.

In tutti i casi la firma autografa è necessariamente apposta dal cittadino in presenza del funzionario delegato del Comune o del Consolato.

4.4.3. Acquisizione del dato relativo all'autorizzazione all'espatrio

Nel caso in cui il cittadino richieda il rilascio della CIE per il figlio minore, in qualità di genitore (o esercente la potestà), può indicare il proprio assenso all'espatrio all'atto della presentazione della richiesta presso il Comune o il Consolato.

Nel caso in cui la CIE non venga rilasciata con validità per l'espatrio ne sarà riportata espressa



dicitura sul documento stesso.

4.4.4. Acquisizione del dato relativo alla volontà di donazione di organi e tessuti

All'atto della richiesta di rilascio della CIE presso il Comune o il Consolato, il cittadino maggiorenne ha facoltà di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.

Tale indicazione è trasmessa dal Comune o dal Consolato al Sistema Informativo Trapianti, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.6.

4.4.5. Acquisizione di indirizzi di contatto del richiedente

All'atto della richiesta di rilascio della CIE presso il Comune o il Consolato, il cittadino può fornire indirizzi di contatto, quali numero di telefono, indirizzo di posta elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero esprimere il consenso all'utilizzo del domicilio digitale eventualmente specificato in ANPR, al fine di ricevere comunicazioni, da parte del CIEonLine, inerenti allo stato di avanzamento del processo di rilascio della CIE.

4.4.6. Consegnna della CIE

La consegna della CIE unitamente alla seconda parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE stessa avviene direttamente presso l'indirizzo indicato dal cittadino. In caso di impossibilità del cittadino al ritiro personale della CIE, per malattia o altro impedimento non superabile, la stessa può essere ritirata da una persona munita di delega.

Qualora il cittadino rilevi la presenza di errori nella CIE ricevuta deve rivolgersi al Comune o al Consolato presso cui ha presentato la richiesta per la relativa segnalazione. Il Comune o il Consolato procederà con le necessarie verifiche e, ove necessario, avvierà la procedura di rilascio di un nuovo documento previo annullamento tramite il sistema CIEonLine della CIE precedentemente rilasciata.

4.5. Trasmissione e Certificazione del record della CIE al CP-CIE

Il sistema CIEonLine trasmette a SSCE i dati acquisiti dal Comune o dal Consolato.


SSCE, ricevuti i dati, li certifica per il tramite della PKI-CIE, li associa ad un certificato digitale richiesto alla CA Autenticazione, vi associa un numero univoco nazionale e trasmette queste informazioni al CP-CIE, cifrandole in modo da renderle accessibili solo da quest'ultimo. Notifica, inoltre, al sistema CIEonLine l'avvenuta trasmissione dei dati.

Il sistema CIEonLine, ricevuta la notifica di invio alla produzione della CIE da parte di SSCE, memorizza e conserva il numero della pratica, il numero univoco nazionale della CIE e le informazioni necessarie al tracciamento del flusso di emissione.

4.6. Trasmissione del dato relativo alla donazione di organi e tessuti al SIT

Il sistema CIEonLine invia il dato relativo alla donazione di organi e tessuti al Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero della salute, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n.228, articolo 1, comma 340

Tale dato viene trasmesso secondo le modalità telematiche e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nell'allegato 4 delle "Linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, successivamente modificato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte" adottate dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute in



data 29 luglio 2015.

Il sistema CIEonLine cancella immediatamente il dato dopo l'avvenuta ricezione da parte del SIT. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE - anche presso il Comune, che avvalendosi del CIEonLine trasmette al SIT il nuovo dato.

4.7. Produzione della CIE

Il CP-CIE, ricevuti i dati da SSCE, provvede alla personalizzazione grafica ed elettrica della CIE, secondo le specifiche di file system e secondo le specifiche di formato delle informazioni pubblicate sul Portale.

4.8. Spedizione e consegna della CIE

Il CP-CIE, una volta prodotti i documenti, li predispone per la spedizione in plichi reggettati con "sigillo IPZS" e li trasmette al competente ufficio del MEF. Quest'ultimo li prende in carico e li registra nelle proprie contabilità. Effettuata la suddetta registrazione, l'ente preposto al servizio di spedizione provvede ad inviare i documenti al cittadino secondo le modalità riportate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni recante "Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto" assicurando la tracciatura in modalità cartacea o telematica della ricezione dei documenti.

Il Comune o il Consolato distrugge l'eventuale documento ritirato, redige apposito verbale e ne dà comunicazione, in modalità telematica, al competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'ente preposto al servizio di spedizione restituisce, in modalità telematica, al competente ufficio del MEF le ricevute controfirmate. Il competente Ufficio del MEF comunica al CP-CIE l'avvenuta consegna ai cittadini, previa acquisizione delle relative ricevute di consegna controfirmate. Il CP-CIE a sua volta aggiorna lo stato della pratica al CIEonline per il tramite di SSCE che provvede altresì ad eliminare l'informazione relativa ai dati biometrici secondari dal sistema.

4.9. Interdizione dell'operatività della CIE

In caso di furto o smarrimento, il cittadino, contattando il servizio di help desk della CIE, richiede il blocco della propria CIE secondo le modalità indicate sul Portale per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete.

Successivamente si reca presso le competenti Forze di Polizia per sporgere regolare denuncia.

5. Strumenti per la verifica di autenticità e identificazione


Di seguito sono elencati gli elementi a supporto della verifica di autenticità della CIE, messi a disposizione dal sistema di emissione.

5.1. Certificati di CA

I certificati di CA, utilizzabili per la verifica dell'autenticità dei certificati di autenticazione della CIE, sono resi disponibili in rete dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso l'elenco pubblico dei certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del CAD.

5.2. Revoca dei certificati di autenticazione del cittadino

La CA di autenticazione rende liberamente disponibili su internet il numero di serie dei certificati



di autenticazione revocati e sospesi, nonché la decorrenza e la motivazione della revoca, con modalità conformi alle specifiche RFC 5280 e RFC 2560, secondo quanto descritto nelle specifiche tecniche pubblicate sul Portale.

5.3. Certificati di Identificazione

I certificati CSCA (Country Signing Certification Authority) e DS (Document Signer) utilizzabili per la verifica dell'autenticità dei dati di identificazione presenti nella CIE sono pubblicati sul Portale.

5.4. Cartellino elettronico

Il cartellino elettronico si compone delle previste informazioni anagrafiche, della fotografia, del numero della pratica, delle informazioni relative al processo di rilascio e del numero univoco nazionale della CIE conservati da SSCE. Si può accedere al cartellino elettronico esclusivamente tramite il CNSD mediante i meccanismi di sicurezza forniti da quest'ultimo.

6. Infrastrutture tecnologiche

6.1. CNSD

Dal punto di vista dell'architettura logica del sistema, l'infrastruttura del CNSD è composta da:


- a) il sistema di sicurezza del CNSD, il sistema infrastrutturale finalizzato a garantire l'integrità e la sicurezza delle comunicazioni telematiche tra il CNSD ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della CIE;
- b) SSCE, il sistema di servizi del CNSD per il circuito di emissione della CIE preposto al governo dei processi di emissione e controllo della CIE;
- c) il Portale internet di riferimento;
- d) la Certification Authority, costituita dalle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure – PKI) e dalle relative procedure operative, deputate a garantire la certificazione dei dati personali memorizzati all'interno della CIE, la protezione dei dati stessi e il rilascio delle quantità di sicurezza necessarie alle funzionalità di autenticazione ed identificazione previste;
- e) ANPR;
- f) il sistema CIEonLine, il sistema infrastrutturale deputato al supporto dei flussi informativi necessari al processo di emissione della CIE.

6.2. CP-CIE

Presso il CP-CIE avviene la produzione delle CIE e la personalizzazione grafica ed elettrica. Durante la produzione, in conformità con la normativa delle carte valori (D.M. 4 agosto 2003 "Nuove istruzioni per la disciplina di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali"), è eseguita la rendicontazione puntuale dei materiali allo scopo di garantire la massima sicurezza durante le fasi di produzione e spedizione della CIE.

6.3. Infrastrutture di Comuni e Consolati

I Comuni e i Consolati sono dotati di apposite postazioni collegate con il sistema CIEonLine attraverso il sistema di sicurezza del CNSD di cui al paragrafo 6.1. A tal fine, i Comuni e i Consolati devono essere già provvisti di una connessione ad internet o ad SPC, eventualmente mediante RIPA per i Consolati.



Le postazioni sono dotate dei dispositivi necessari all'espletamento delle attività relative alla gestione della procedura di richiesta e all'acquisizione dei dati biometrici del richiedente. La configurazione e le specifiche tecniche degli apparati sono riportate sul Portale.

7. Supporto fisico e dati contenuti nella CIE

7.1. Il supporto fisico

Il supporto fisico è conforme alle norme che regolamentano i documenti di identificazione, International Standards Organization ISO/IEC 7810 e 7816.

Le dimensioni nominali sono conformi alla norma ISO/IEC 7810 per la carta di tipo ID-1. La tolleranza, nelle dimensioni, è quella definita dalla norma stessa.

Lo spessore della CIE, compresi eventuali «film» di protezione, è conforme alla norma ISO/IEC 7810.

La CIE è costituita da materiali plastici compatibili con gli strumenti tecnologici in esso contenuti, nonché con i sistemi di personalizzazione utilizzati.

La CIE risponde alle specifiche definite nella norma ISO/IEC 7810 relativamente a deformazioni, tossicità, resistenza ad agenti chimici, stabilità dimensionale ed inarcamento con temperatura, umidità ed uso, infiammabilità e durata.

7.2. I dati

I dati anagrafici e la fotografia del titolare sono riportati graficamente sul supporto plastico.

I dati anagrafici e gli elementi biometrici primari e secondari sono memorizzati nel microprocessore RF, in conformità con quanto indicato dalla norma tecnica "International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303".

Considerata la sensibilità dei dati e degli elementi biometrici contenuti nel microprocessore RF, al fine di garantirne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza, vengono adottate una serie di meccanismi di sicurezza specificati dalle seguenti norme e raccomandazioni tecniche:

- a) International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part 3: Official Travel Documents (Cards);
- b) Supplement to doc ICAO 9303 – Technical report on supplemental Access Control for Machine Readable Travel Documents Version 1.00, 19 March 2010;
- c) BSI TR-03110, Advanced Security Mechanisms for machine Readable Travel Documents – Extended Access Control (EAC).

La descrizione dettagliata del formato di memorizzazione e delle condizioni di sicurezza delle informazioni contenute nei microprocessori sono pubblicate sul Portale.

Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticità della CIE e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità "uno a molti", a fini di identificazione.

15A09809

